## ENTE PARCO DELL'ETNA Nicolosi

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 04

#### **ORIGINALE**

1. OGGETTO: Interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente ai sensi dell'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 e ss.mm.ii., relativa a "relativamente all'intervento avente ad oggetto "Realizzazione campetto scuola di sci sull'originario sito ante colata lavica del 2002"- nel Comune di Linguaglossa -zona "C-Altomontana" del Parco dell'Etna- sito SIC –ITA 070009 "Fascia Altomontana dell'Etna richiesta anche ai sensi dell'art.122 della legge 06/2001 e ss.mm.ii.; Richiedente: Scuola Italiana Sci;

L'anno duemiladiciassette , il giorno tredici del mese di Gennaio alle ore 11,00 si è riunito il Consiglio del Parco, in seduta di seconda convocazione nelle persone dei sigg.:

- 1. Antonietta Maria Mazzaglia Presidente
- 2. Greco Giovanna Delegato del Pesidente Cttà Metropolitana di Catania;
- 3. Politi Paolo Dlòegato Sindaco del Comune di Adrano
- 4. Sapienza Giuseppe Delegato del Sindaco del Comune di Biancavilla
- 5. Bortiglio Francesco Delegato del indaco del Comune di Bronte
- 6. Cacciola Francesca Delegato del Sindaco del Comune di Linguaglossa
- 7. Barbagiovanni Salvatore- Sindaco del Comune di Maletto
- 8. Gasso raziano Delegato del Sindaco del Comune di Mascali
- 9. Strano Francesca Delegato del indaco del Comune di Milo
- 10. Borzì Antonino Sindaco del Comune di NIcolosi
- 11. Laudani Fancesco Delegato del Sindaco del Comune di Pedara
- 12. Pollicina Enrichetta Delegato del Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo
- 13. Di Bella Roberto Delegato del Sindaco del Comune di Ragalna
- 14. Mangione Michele Sindaco del Comune di Randazzo
- 15. Mastroianni Salvatore- Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia
- 16. Trovato Raffaele- Deelgato del Sindaco del Comune di Trecastagni
- 17. Cristaldi Rosanna- Delegato del Sindaco del Comune di Viagrande

## **ASSENTI**

- 1. Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia
- 2. Sindaco del Comune di Giarre
- 3. Sindaco del Comune di Belpasso
- 4. Sindaco di Sant'Alfio
- 5. Sindaco di Zafferana Etnea

Presenti 17 Assenti 5

Scrutatori: Greco Giovanna, Politi Paolo, Sapienza Giuseppe

Assume la Presidenza la Dott.ssa Antonietta Maria Mazzaglia, Presidente dell'Ente Parco;

Espleta le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Alfio Zappalà,

Sono presenti il Direttore Reggente, Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi, l' Ing. Giuseppe Di Paola, l'Ing. Agata Puglisi e la Dott.ssa Maria Grazia Torrisi, dirigenti dell'Ente per le materie di competenza in trattazione.

La Presidente introduce l'argomento, precisando come si stia finalmente concludendo una procedura risalente al 2013. Si tratta di un intervento che, come altri già deliberati in precedenza, riguardano espressamente Piano Provenzana e dil Comune di Linguaglossa.

La presidente precisa che l'argomento è stato oggetto di apposita deliberazione di predisposizione atti da parte del Comitato Esecutivo nella seduta del 30.12.2016.

La Presidente invita quindi l'Ing. Di Paola a relazionare sulla vicenda.

L'ing. Di Paola riassume in sintesi l'iter del procedimento osservando come la relativa proposta di deliberazione sia stata trasmessa ai Sigg.ri Consiglieri e che , trattandosi di materia attinente la pianificazione, la competenza resta in capo all'Organo Consiliare.

In particolar el'ing. Di parola osserva che:

- in data 11-02-2014 è stata assunta al protocollo di questo Ente Parco la richiesta della ditta: Scuola Italiana Sci avente ad oggetto "Realizzazione campetto scuola di sci sull'originario sito ante colata lavica del 2002" nel Comune di Linguaglossa -zona "C-Altomontana" del Parco dell'Etna- sito SIC –ITA 070009 "Fascia Altomontana dell'Etna richiesta anche ai sensi dell'art.122 della legge 06/2001 e ss.mm.ii.. Richiesta successivamente integrata dalla ditta con la documentazione presentata in data 04-08-2014 al n° 135/14;
- gli interventi proposti possono essere assentibili ai sensi del Decreto istitutivo n.37/'87 punto 4.1.1. lett.i., in considerazione che nelle zone "C" di Parco è consentito " realizzare nuove costruzioni ed effettuare trasformazioni edilizie e del terreno in quanto necessarie al raggiungimento delle finalità indicate nella legge regionale n. 98/'81, art.8 comma 3 "nelle zone C gli interventi sono rivolti specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco strutture turistico ricettive, culturali ed aree di parcheggio";
- che l'art.122 della legge 6/2001 e ss.mm.ii., nonché il successivo art.139, comma 63 della legge 4/2003 e la circolare 26/11/2004 n. 4, è stato possibile attivarlo per l'istanza in oggetto;

- 'Ente Parco non dispone attualmente di un piano territoriale approvato e pertanto in assenza di detto piano, la procedura di cui all'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 così come ribadita della Circ. 26-11-2004 n. 4, prevede che "Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000/2006 è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali. Sulle determinazioni della Conferenza il Consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico" e che con l'art. 139, comma 63, della legge regionale n. 4/2003 è stato eliminato il riferimento agli interventi previsti dai progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000/2006, estendendo la possibilità di effettuare opere in assenza degli strumenti di pianificazione a tutte le categorie di opere mediante la procedura di approvazione, in conferenza di servizi;
- che per i provvedimenti di competenza di questo Ente Parco, relativamente all'intervento in oggetto, è stato necessario attivare le seguenti procedure:
- a) procedura prevista dall'art.122 della l.r.n.06/2001 e ss.mm.ii. che in parte è stata espletata con la conferenza di servizio da parte del Presidente dell'Ente Parco e che a seguito del parere obbligatorio da parte dell'Ass.to Reg.le T.A. potrà concludersi con l'approvazione da parte del Consiglio del Parco. Detta procedura prevede il parere obbligatorio del CTS, che ai sensi dell'art.11 comma 30 della l.r.26/2012 in atto viene reso dal CRPPN;
- b) procedura ai sensi dell'art.25 lr.n.14/'88, con cui si richiede deroga alle prescrizioni di cui all'art.15 lett e) lr.78/76 e ss.mm.ii., essendo l'intervento previsto in zona "C-Altomontana" di Parco ed in una fascia di rispetto dai boschi
  - Che conseguentemente è stata inoltrata la richiesta di parere, ai sensi dell'art.11 comma 30 l.r. 26/2012 e dell'art.4 e 16 l.r.98/'81, all'Ass.to Reg.le T.A. U.O. 4.6- Segreteria CRPPN in data 10 settembre 2014 con prot.n. 40813;
  - .che relativamente alla Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco si è preso atto che Il Comune di Linguaglossa, con delibera n.60 del 18/06/2013 con oggetto "Atto di indirizzo per l'affidamento della scuola di sci di Piano Provenzana-Etna Nord" ha proceduto ad affidare al direttore della scuola di sci sig. Lo Giudice Antonino gli immobili di proprietà comunale e pertanto questo Ente Parco ha ritenuto che sussistono le condizioni previste per legge per consentire l'indizione della Conferenza di servizi da parte del Presidente del Parco ai sensi dell'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 e ss.mm.ii.;
  - che nell'ambito della procedura ai sensi dell'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 e ss.mm.ii.,è già stata indetta da parte del Presidente del Parco la conferenza di servizio per il giorno 31-017-2014. alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Parco (via del Convento n.45 Nicolosi), a cui è stato invitato il comune di Linguaglossa ,essendo l'area della zona "C-Altomontana" interessata ricadente interamente nel Comune i Linguaglossa; ed è stata altresi convocata la ditta proponente;
  - che nella Conferenza di servizi, tenutesi il 31-07-2014, si è preso atto che Il Comune di Linguaglossa, con delibera di G.M.n.60 del 18-06-2013, ha confermato la disponibilità delle aree di proprietà comunale con concessione del terreno interessato all'intervento alla società richiedente; e sono state espresse le conclusioni di assentibilità all'intervento stesso; in quanto si è ritenuta assentibile l'esecuzione delle opere in quanto le stesse non

- contrastano con la previsione di pianificazione nel territorio di competenza relativo alla zona "C-Altomontana;
- che l'Ente Parco ha avanzato la richiesta di competenza in data 10-09--2014,inserendo nella scheda istruttoria documentazione informativa e di indirizzo per i pareri precedentemente resi dal CTS per casi similari;
- che successivamente, l'Ass.to reg.le T.A. Servizio 3 U.O. 3.3 ha riscontrato la richiesta con nota prot.n.48552 del 29-11-2016 che riporta "Con riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto,trasmessa alla segreteria del CRPPN, con nota prot n.4281 del 08--09-2014, e assunta si protocollo arta con n. 40813 del 10-09-2014, si restituisce la pratica in quanto, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta di codesto Ente Parco, ai sensi dell'art.131 della l.r. 6/2001 il parere richiesto è considerato reso in conformità alla proposta dell'ufficio dell'Ente Parco contenuta nella scheda istruttoria 135/2014, con le prescrizioni in essa riportate.
- Che sono state assolte le procedure previste per legge per consentire l'indizione della Conferenza di servizi da parte del Presidente del Parco ai sensi dell'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 e ss.mm.ii. e che gli interventi proposti che possono ritenersi assentibili ai sensi del Decreto istitutivo n.37 / '87.

Il Sindaco del Comune di Maletto interviene per osservare come, proprio per la mancanza del Piano Territoriale, I 'iter di questa pratica inizia nel 2013 e si conclude nel 2016 ..

Il Delegato del Sindaco di Linguaglossa manifesta il compiacimento del Comune per la positiva conclusione della procedura volta a realizzare un intervento importante sotto il profilo dello sviluppo e del potenziamento della fruizione di Piano Provenzana.

La Presidente, preso atto che nessun altro consigliere cheide di intervenire, pone in votazione la proposta di approvazione degli Interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente ai sensi dell'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 e ss.mm.ii., relativa a "relativamente all'intervento avente ad oggetto "Realizzazione campetto scuola di sci sull'originario sito ante colata lavica del 2002"- nel Comune di Linguaglossa -zona "C-Altomontana" del Parco dell'Etna- sito SIC – ITA 070009 "Fascia Altomontana dell'Etna richiesta anche ai sensi dell'art.122 della legge 06/2001 e ss.mm.ii.; Richiedente: Scuola Italiana Sci"

La votazione, a scrutinio palese e con l'assistenza degli scrutatori, ha il seguente esito:

Presenti e votanti n. 17 Favorevoli n. 17

Contrari: nessuno Astenuti: Nessuno

IL CONSIGLIO

IL CONSIGLIO

VISTA la richiesta della Scuola Italiana Sci avente ad oggetto "Realizzazione campetto scuola di sci sull'originario sito ante colata lavica del 2002"- nel Comune di Linguaglossa -zona "C-Altomontana" del Parco dell'Etna- sito SIC –ITA 070009 "Fascia Altomontana dell'Etna richiesta anche ai sensi dell'art.122 della legge 06/2001 e ss.mm.ii.. Richiesta successivamente integrata dalla ditta con la documentazione presentata in data 04-08-2014 al n° 135/14;

VISTO che il progetto proposto può essere assentibili ai sensi del Decreto istitutivo n.37/'87 punto 4.1.1. lett.i., in considerazione che nelle zone "C" di Parco è consentito " realizzare nuove costruzioni ed effettuare trasformazioni edilizie e del terreno in quanto necessarie al raggiungimento delle finalità indicate nella legge regionale n. 98/'81, art.8 comma 3 "nelle zone C gli interventi sono rivolti specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco – strutture turistico ricettive, culturali ed aree di parcheggio";

VISTO che l'art.122 della legge 6/2001 e ss.mm.ii., nonché il successivo art.139, comma 63 della legge 4/2003 e la circolare 26/11/2004 n. 4, è stato possibile attivarlo per l'istanza in oggetto;

VISTO che l'Ente Parco non dispone attualmente di un piano territoriale approvato e pertanto in assenza di detto piano, la procedura di cui all'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 così come ribadita della Circ. 26-11-2004 n. 4, prevede che "Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000/2006 è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali. Sulle determinazioni della Conferenza il Consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico" e che con l'art. 139, comma 63, della legge regionale n. 4/2003 è stato eliminato il riferimento agli interventi previsti dai progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000/2006, estendendo la possibilità di effettuare opere in assenza degli strumenti di pianificazione a tutte le categorie di opere mediante la procedura di approvazione, in conferenza di servizi;

VISTA l'istruttoria d'ufficio che ha ritenuto gli interventi assentibili per le motivazioni già espresse in premessa;

VISTO l'art. 122 della legge 6/2001 e ss.mm.ii., nonché il successivo art. 139, comma 63 della legge 4/2003 e la circolare26/11/2004 n. 4;alla Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco si è preso atto che Il Comune di Linguaglossa, con delibera n.60 del 18/06/2013 con oggetto "Atto di indirizzo per l'affidamento della scuola di sci di Piano Provenzana-Etna Nord" ha proceduto ad affidare al direttore della scuola di sci sig. Lo Giudice Antonino gli immobili di proprietà comunale e pertanto questo Ente Parco ha ritenuto che sussistono le condizioni previste per legge per consentire l'indizione della Conferenza di servizi da parte del Presidente del Parco ai sensi dell'art. 122 della legge regionale n. 6/2001 e ss.mm.ii.;

-VISTO che sono state attivate le procedure previste l'art. 122 della legge 6/2001 e ss.mm.ii., ed i sede di Conferenza di servizi, tenutesi il 31-07-2014, si è preso atto che Il Comune di Linguaglossa, con delibera di G.M.n.60 del 18-06-2013, ha confermato la disponibilità delle aree di proprietà comunale con concessione del terreno interessato all'intervento alla società

richiedente; e sono state espresse le conclusioni di assentibilità all'intervento stesso; in quanto si è ritenuta assentibile l'esecuzione delle opere che non contrastano con la previsione di pianificazione nel territorio di competenza relativo alla zona "C-Altomontana;

-CONSIDERATO che l'Ente Parco ha avanzato la richiesta di competenza all'Ass.to Reg.le T.A. in data 10-09-2014,inserendo nella scheda istruttoria documentazione informativa e di indirizzo per i pareri precedentemente resi dal CTS per casi similari;

-CONSIDERATO che successivamente, l'Ass.to reg.le T.A. Servizio 3 – U.O. 3.3 ha riscontrato la richiesta con nota prot.n.48552 del 29-11-2016 che riporta "Con riferimento alla richiesta di parere di cui all'oggetto,trasmessa alla segreteria del CRPPN, con nota prot n.4281 del 08--09-2014, e assunta si protocollo arta con n. 40813 del 10-09-2014, si restituisce la pratica in quanto, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta di codesto Ente Parco, ai sensi dell'art.131 della l.r. 6/2001 il parere richiesto è considerato reso in conformità alla proposta dell'ufficio dell'Ente Parco contenuta nella scheda istruttoria 135/2014, con le prescrizioni in essa riportate.

CONSIDERATO che nella nota parere dell'Assessorato deve intendersi resa anche l'autorizzazione ai sensi dell'art.25 L.R. 14/'88, in deroga alle prescrizioni di cui all'art.15 lettera "e" della L.R. 12/06/1976 n.78 che può essere rilasciata solo dall'Ass.to Reg.le T.A.

CONSIDERATO che la suddetta proposta dell'ufficio dell'Ente Parco riporta che "L'attività proposta può considerarsi compatibile con le attività previste dal p.4.1.1 lett. "i" del Decreto Istitutivo del Parco dell'Etna n.37/'87 che riporta "nella zona C è consentito realizzare nuove costruzioni ed effettuare trasformazioni edilizie e del terreno in quanto necessarie al raggiungimento delle finalità indicate nella L.r. n.98/'81,art.8,punto 3 (strutture turisticoricettive, culturali, aree di parcheggio)".

Il parere s'intende reso anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.357/'97 e ss.mm.ii.

L'area interessata che si caratterizza sia per le sue caratteristiche morfologiche proprie della parte superficiale della copertura lavica recente, sia per la presenza di ecosistemi rilevanti sotto l'aspetto biologico in continuità con gli analoghi ecosistemi ubicati in zona A, comprendenti comunità costituite da entità endemiche, aventi diversa struttura e composizione floristica; impone la necessità di un rispetto scrupoloso di determinate prescrizioni, "che di conseguenza vengono indicate"

CONSIDERATO che spetta al Consiglio del Parco esprimersi definitivamente in merito alla fattibilità del progetto presentato dal Dipartimento di Protezione Civile – Servizio Vulcanico Etneo, ai sensi dell'art. 122 della legge 6/2001 e ss.mm.ii., che prevede "Nelle more dell'approvazione degli strumenti pianificatori dei Parchi e delle riserve naturali, l'approvazione e la realizzazione delle opere ivi ricadenti previsti dai Progetti integrati territoriali del P.O.R. 2000/2006 è effettuata previa indizione della Conferenza di servizi indetta dal presidente del Parco per gli interventi ricadenti nelle aree di competenza dell'ente e dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per gli interventi ricadenti nelle riserve naturali. Sulle determinazioni della Conferenza il Consiglio del Parco si pronuncia definitivamente previo parere del Comitato Tecnico-Scientifico";

Richiamato l'esito della votazione per come sopra svoltesi

# **DELIBERA**

Approvare la fattibilità del progetto presentato dalla Scuola Italiana Sci avente ad oggetto"<u>Realizzazione campetto scuola di sci sull'originario sito ante colata lavica del 2002</u>"- nel Comune di Linguaglossa -zona "C-Altomontana" del Parco dell'Etna- sito SIC –ITA 070009 "Fascia Altomontana dell'Etna richiesta anche ai sensi dell'art.122 della legge 06/2001 e ss.mm.ii..

Il Segretario Dott. Alfib Zappalà	La Presidente Dott.ssa Antonjetta Maria Mazzaglia	
Immediatamente esecutiva ai sensi de	ella l.r. n. 71/95	
	IL DIRETTORE REGGENTE Dott.ssa/Fiziana Flora Lucchesi	
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIO	ONE	
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata presso la Sede dell'Ente Parco il, e per la durata di giorni quindici. Contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami		
IL DIRIGENTE		